



Provvedimento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro e le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25, della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del Lavoro)

Capo I – Finalità e disposizioni generali.....	2
art. 1 – Finalità	2
art. 2 – Accreditamento	2
Capo II – Requisiti per l'accreditamento	2
art. 3 – Requisiti	2
art. 4 – Requisiti giuridici e finanziari	2
art. 5 – Requisiti strutturali.....	3
art. 6 – Requisiti professionali	4
art. 7 – Carta dei servizi	5
Capo III – Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure.....	5
art. 8 – Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.....	5
art. 9 – Richiesta di accreditamento	5
art. 10 – Rilascio dell'accreditamento.....	6
art. 11 – Durata e validità dell'accreditamento	6
art. 12 – Revoca dell'accreditamento.....	6
Capo IV – Erogazione dei servizi al lavoro	7
art. 13 – Obblighi dei soggetti accreditati	7
Art. 14 – Raccordo pubblico privato	7
art. 15 – Divieto di transazione commerciale.....	7
Art. 16 – Sistema di analisi e verifica delle capacità operative dei soggetti accreditati	7
art. 17 – Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi	7

Capo I – Finalità e disposizioni generali**art. 1 – Finalità**

1. Il presente atto, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, comma 2, comma 3, lettere a), b), c), d) e), f) g) della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizione in materia di occupazione e mercato del lavoro) stabilisce:
 - a) i requisiti minimi per l'accredimento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accredimento;
 - b) le procedure per l'accredimento;
 - c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
 - d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
 - e) le prestazioni di erogazione dei servizi al lavoro;
 - f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

art. 2 – Accredimento

1. L'accredimento è finalizzato a riconoscere e disciplinare le prestazioni essenziali cui devono attenersi i soggetti che operano nell'erogazione dei servizi per il lavoro.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui al presente provvedimento costituisce requisito preliminare per poter erogare servizi ai cittadini beneficiari delle politiche regionali.
3. Il presente accreditamento ha natura sperimentale e durata di anni 2.
4. La Giunta regionale, prima della scadenza della sperimentazione, approva il modello definitivo di accreditamento e le modalità di passaggio nell'elenco definitivo dei soggetti in possesso dell'accredimento provvisorio.

Capo II – Requisiti per l'accredimento**art. 3 – Requisiti**

1. Ai fini dell'accredimento per i servizi al lavoro è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6.
2. Sono, su richiesta, accreditati tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale o regionale ai sensi del d.lgs 276/03 o della legge regionale 3/09, con i requisiti da tali leggi richiesti.

art. 4 – Requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione all'elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a) costituzione sotto forma di società commerciale ai sensi del codice civile, società cooperative e loro consorzi, fondazioni, Comuni, U.L.S.S., Camere di Commercio, Università e loro consorzi, Scuole secondarie superiori, associazioni riconosciute, associazioni ed organizzazioni provinciali o regionali aderenti rispettivamente alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale o soggetti da queste promossi;
 - b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori e delle associazioni ed organizzazioni provinciali o regionali aderenti rispettivamente alle

associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale o soggetti da queste promossi, deve includere, anche se in maniera non esclusiva un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento. In caso contrario è sufficiente l'impegno a integrare lo Statuto entro un termine di 6 mesi dall'accREDITAMENTO..

- c) possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei revisori contabili.
- d) mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- e) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
 - 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

art. 5 – Requisiti strutturali

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) almeno una unità operativa nel territorio della regione Veneto;
 - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO, in spazi:
 - 1) identificabili da quelli di altri soggetti;
 - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
 - 4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
 - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 - 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
 - 7) apertura al pubblico degli spazi adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO;
 - c) disponibilità di:
 - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO;
 - 2) attrezzature e connessioni telematiche idonee a interconnettersi ai Sistemi Informativi Regionali di cui all'art. 28 della legge regionale 3/2009;

- d) una volta rilasciato l'accreditamento, indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi dell'unità organizzativa:
- 1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale,
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

art. 6 – Requisiti professionali

1. Le risorse professionali e le relative competenze a presidio del funzionamento di ciascuna unità organizzativa sono qui di seguito specificate:

a) Responsabile unità organizzativa:

- titolo di studio – Laurea in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno 2 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane; oppure diploma secondario superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.
- tipologia di rapporto e tempo dedicato: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;
- aree di attività:
 - coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
 - supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
 - gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
 - promozione dei servizi;
 - attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
 - gestione del sistema informativo.

b) Addetto all'accoglienza e all'informazione

- titolo di studio – Laurea in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno 1 anno di esperienza lavorativa documentata nelle attività di accoglienza; oppure diploma secondario superiore e almeno 2 anni di esperienza lavorativa documentata nelle attività di accoglienza;
- tipologia di rapporto e tempo dedicato: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;
- aree di attività:
 - gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
 - prima informazione;
 - consulenza informativa di primo livello;
 - supporto all'autoconsultazione.

c) Operatore MdLl (Mercato del mercato del lavoro locale)

- Laurea in discipline tecnico scientifiche, giuridiche, economiche o umanistiche e almeno 1 anno di esperienza lavorativa in attività analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato; oppure diploma secondario superiore e almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato;
- tipologia di rapporto e tempo dedicato: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;
- aree di attività:
 - diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;

- analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
- analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;
- individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
- identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
- supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);
- sottoscrizione e gestione del patto di servizio e del piano di azione individuale;
- monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.

Le attività delle predette professionalità possono essere assicurate, in ciascuna unità organizzativa, da una o più persone in possesso dei requisiti richiesti.

In appendice al presente documento, sono esemplificate le competenze di riferimento dei suddetti profili.

- d) indicazione di un responsabile nell'ambito del personale di cui alle lettere a) b) c).

art. 7 – Carta dei servizi

1. L'operatore accreditato dovrà dotarsi di Carta dei Servizi che descriva finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri dell'utente e procedure di reclamo e controllo.

Capo III – Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure

art. 8 – Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 a), della legge regionale 3/2009, presso la Direzione Regionale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al capo II.
3. L'Elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. La Direzione Regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'Elenco stesso. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità all'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto.

art. 9 – Richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale, alla Direzione regionale competente in materia di lavoro.
2. La domanda di cui al comma 1 è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Dirigente regionale competente in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 1 del 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione, e recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 2.

art. 10 – Rilascio dell’accreditamento

1. L’Ufficio competente, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
2. In caso di documentazione mancante o incompleta, l’Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, previste dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).
3. In caso di accoglimento dell’istanza, l’Ufficio competente dispone, con decreto, l’accreditamento e l’iscrizione all’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell’accreditamento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l’Ufficio comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 10 bis della legge 241/1990.

art. 11 – Durata e validità dell’accreditamento

1. L’accreditamento ha durata di anni 1, con decorrenza dall’adozione del provvedimento. Tale durata può essere prorogata di un altro anno, su richiesta, con provvedimento del dirigente competente in materia di lavoro nelle more dell’accreditamento definitivo, fermo restando quanto sarà previsto dal provvedimento di cui all’art. 2, comma 4.
2. Il soggetto accreditato comunica all’Ufficio competente, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento.

art. 12 – Revoca dell’accreditamento

1. L’Ufficio competente verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento, l’Ufficio competente ne informa il soggetto interessato e assegna un congruo termine perentorio, comunque non inferiore a 30 giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. L’Ufficio competente dispone la revoca dell’accreditamento e la contestuale cancellazione dall’Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;
 - b) inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 15;
 - c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al comma 2 ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell’accreditamento per condotta inadempiente non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi.

Capo IV – Erogazione dei servizi al lavoro**art. 13 – Obblighi dei soggetti accreditati**

1. I soggetti accreditati ai sensi del presente atto sono tenuti a:
 - a) interconnettersi ai Sistemi Informativi Regionali di cui all'articolo 28 della legge regionale 3/2009, nei tempi e con le modalità che sono definite dalla Direzione Regionale Lavoro;
 - b) inviare alla Regione Veneto e alle Province ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - c) comunicare alla Regione Veneto e alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti secondo le modalità definite da apposite linee guida;
 - d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
 - e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
 - f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 14 – Raccordo pubblico privato

1. La Regione e le Province possono affidare agli operatori accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'art. 26, comma 1, della Legge regionale n. 3/2009.
2. L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.
3. Le modalità del raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

art. 15 – Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale.
2. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Art. 16 – Sistema di analisi e verifica delle capacità operative dei soggetti accreditati

1. Il sistema di analisi e verifica è individuato con successivo atto della Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, ed è finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta dei servizi per il lavoro.
2. Tale strumento si inserisce nel processo di accreditamento quale leva per il miglioramento continuo ed orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione dei servizi per il lavoro.

art. 17 – Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione:
 - a) Accesso e informazione
 - b) Valutazione del caso individuale
 - c) Mediazione per l'incontro domanda e offerta
 - d) Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro

2. L'accreditamento è concesso agli operatori che garantiscano in proprio almeno 2 delle predette aree di prestazione, potendo ricorrere per i servizi non previsti ad altri soggetti accreditati e/o autorizzati, secondo quanto previsto nelle specifiche linee indirizzo regionale

Di seguito si precisano le finalità di ciascuna area di prestazione e i servizi correlati.

Prestazione	Finalità dell' Area di Prestazione	Servizi
Accesso e Informazione	Relativamente ai cittadini: Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro. Garantisce accessibilità ed usabilità dei servizi e delle informazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso • Informazioni e invio ad altri servizi territoriali • Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali
Valutazione del caso individuale	Garantisce l'analisi della domanda dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate in ragione del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta di servizi disponibili e delle caratteristiche soggettive della persona.	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro
Mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro	Relativamente ai cittadini: Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, alla ricerca di lavoro, che hanno caratteristiche professionali caratterizzate da buona occupabilità opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale ed i vincoli dell'utente, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione.	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta e diffusione curriculum vitae • Ricerca e segnalazione delle vacanzie • Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto
Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo	Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI) • Accesso a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo di natura orientativa, formativa e professionalizzante